



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Francesco TIRELLI	Presidente
Dott. Biagio VIRGILIO	Componente
Dott.ssa Anna CRISCUOLO	Componente - Relatore
Dott. Alberto GIUSTI	Componente
Dott. Enzo VINCENTI	Componente

DECISIONE

Premesso che:

- l'Ufficio Elettorale Circostrizionale della Circostrizione Veneto 1, costituito presso la Corte di appello di Venezia, con provvedimento del 30 gennaio 2018 non ha ammesso la lista "SìAmo" alle elezioni della Camera dei deputati del 4 marzo 2018;
- rilevato che l'Ufficio ha motivato la decisione, evidenziando che: la lista "SìAmo" è obbligata alla raccolta delle sottoscrizioni; per il collegio plurinomiale CP051.1 della circostrizione il numero dei candidati presentati corrisponde a quello previsto dalla legge cioè a quattro, ma per i candidati Dario Miedico, Stefano Momentè e Rosanna Zanin non risultavano allegati i documenti attestanti l'accettazione della candidatura, i certificati di iscrizione nelle liste

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top, a signature in the middle, and the initials "an" at the bottom.

elettorali di un comune della Repubblica e le dichiarazioni sostitutive, attestanti l'insussistenza di condizioni di incandidabilità; analoghe carenze erano state riscontrate per il candidato Nicola Mion nel collegio uninominale n.3 del collegio CP051.1;

anche per il collegio plurinominale CP051.2 della circoscrizione erano state rilevate identiche carenze per i candidati Daniela Bonanno e Daniela Dionesse e per il candidato Paolo Zanin non risultava allegato il documento attestante l'accettazione della candidatura;

per i collegi uninominali n. 6 e n.8 per i candidati Daniela Bonanno e Daniela Dionesse non erano stati allegati i rispettivi documenti attestanti l'accettazione della candidatura, il possesso dei requisiti previsti dalla legge ed in particolare, i certificati elettorali e le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza di condizioni di incandidabilità;

ha, quindi, disposto la cancellazione dei nomi di detti candidati nelle liste nel collegio plurinominale 1 e 2 e ha dichiarato invalida la candidatura nei collegi uninominali 3, 6, 8; verificato conseguentemente, il venir meno della presentazione di tre candidature valide delle quattro proposte in uno dei due collegi della circoscrizione, ove il numero minimo deve essere pari a due, secondo la previsione dell'art. 18 bis d.P.R.361/57, che impone la presentazione di candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione elettorale, la lista è stata ricusata;

- rilevato che avverso il provvedimento di ricusazione della lista "SìAmo" è stato proposto ricorso in data 1 febbraio 2018 dalla sig. Mariagrazia Coassin, in qualità di rappresentante della lista, che

deduce l'illegittimità del provvedimento e ne chiede l'annullamento, in quanto:

- nessuna norma prevede il criterio dell'arrotondamento per eccesso del numero frazionario corrispondente ai due terzi del numero dei collegi plurinominali in una Circoscrizione o Regione per l'ammissione della lista obbligata alla raccolta delle firme; l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Interno è irragionevole e restrittiva, in quanto, laddove la Circoscrizione o Regione è composta solo da due collegi plurinominali, si pretende che nel calcolo della soglia dei due terzi ($2/3 \times 2 = 1,33$) l'arrotondamento avvenga con riferimento all'unità superiore e non a quella inferiore, il che finisce per comprimere, anziché favorire, la nascita di nuove formazioni politiche in violazione delle norme costituzionali;
- la presentazione della lista "SìAmo" è stata ostacolata da una disposizione discriminatoria, l'art. 18 bis, comma 3, d.P.R. 361/57 e ss. mm., in quanto obbliga una formazione politica nuova alla raccolta delle firme dei sottoscrittori in tempi strettissimi, considerati anche i tempi di attesa per la determinazione dei collegi elettorali, avvenuta con d.lgs. del 19 dicembre 2017, a differenza dei partiti politici o gruppi parlamentari, che sono esonerati da tali adempimenti e sostanzialmente risultano avvantaggiati nella competizione elettorale;
- la molteplicità degli adempimenti richiesti per la formazione delle liste dei candidati in margini temporali ridottissimi, stante l'estrema difficoltà di raccogliere ed autenticare tutte le firme necessarie a presentare la lista, raccogliere e ripartire le

candidature per collegi elettorali, raccogliere i certificati elettorali, non assicura una condizione di parità ai cittadini per la partecipazione alle competizioni elettorale e ne svilisce i diritti politici, in violazione dell'art. 3 Cost.;

- il gruppo politico "SìAmo" è stato, quindi, discriminato dai tempi imposti dalle nuove norme nella raccolta delle firme, nonostante il numero dei sottoscrittori necessario sia stato ridotto ad un quarto, cosicché si richiede, in via principale, l'accettazione delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali, plurinominale n. CP051-1 e nei collegi uninominali n. 3, n. 6 e n.8 del collegio plurinominale CP051-1 circoscrizione Veneto della Camera, in subordine, l'accettazione delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali, plurinominale n. CP051-1 e nei collegi uninominali n. 3, n. 6 e n.8 del collegio plurinominale CP051-1 circoscrizione Veneto della Camera, applicando l'ordinario arrotondamento dei decimali; in ulteriore subordine, di ammettere con riserva le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali 3,6 e 8 del collegio plurinominale CP051.1 circoscrizione Veneto 1 della Camera, prolungando il termine di raccolta firme e presentazione delle certificazioni inerenti ai candidati delle liste già presentate fino al 2 marzo p.v.;

- lette le deduzioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale Veneto 1, nelle quali si ribadiscono le ragioni della ricusazione della lista;

- ritenuto che il ricorso non può trovare accoglimento, in quanto:

4
3
1
an

- l'art. 18 bis d.P.R. 361/57 come modificato dalla l. 165/2017 prevede che ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione a pena di inammissibilità, cosicché, nel caso in cui vi siano solo due collegi, il limite minimo dei due terzi previsto dalla legge è necessariamente superiore all'unità. L'interpretazione del dato normativo non è equivocabile e non è compatibile con quella proposta nel ricorso, per la semplice ragione che i due terzi di 2 non possono corrispondere a 1, che costituisce, invece, la metà del dato numerico di riferimento ed è dunque, inferiore alla soglia minima fissata dalla legge per l'ammissibilità;

- rilevata l'oggettiva insussistenza dei presupposti di ammissibilità della lista, previsti dall'art. 18 bis d.P.R. 361/57 e ss.mm. per le carenze rilevate dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale, riconosciute dalla stessa ricorrente, che, infatti, non censura il merito del provvedimento impugnato, ma le scelte legislative;
- ritenuto che tali censure esulano dall'ambito valutativo di quest'Ufficio, che, ai sensi dell'art. 23 d.P.R. cit., ha unicamente competenza a decidere sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti di esclusione di liste o di candidati per le cause tassativamente indicate dall'art. 22 dello stesso d.P.R. e non su altri profili;
- rilevato che per le stesse ragioni non rientra nei poteri di questo Ufficio l'ammissione di liste con riserva né la concessione di un termine per consentire la raccolta di ulteriori sottoscrizioni o per integrare la documentazione, riscontrata mancante;

- ritenuto, che comunque, non appare irragionevole il differente trattamento previsto per i partiti o gruppi, che hanno già dimostrato di avere una base elettorale, rispetto ai gruppi di nuova formazione;
- considerato, peraltro, che l'obbligo di presentazione delle liste previa raccolta di sottoscrizioni non costituisce un'innovazione introdotta dalla nuova legge elettorale;
- ritenuto che, dunque, il ricorso presentato da Mariagrazia Coassin per la lista "SìAmo" va rigettato.

PQM

Rigetta il ricorso.


Si comunichi.

Roma, 3 febbraio 2018

I componenti

B. V. L.
Luigi Coassin
Alberto Coassin

Il Presidente



Depositato in Segreteria
 oggi, **03 FEB 2018** ore 18.05
 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
 D.ssa Silvia ACETO
Silvia Aceto